

QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO?

(Cass. 12.12.2017 n. 29668)

Nel caso che ora esaminiamo il Tribunale dei Minori e la Corte d'Appello si sono rimpallati la competenza a decidere sullo riconoscimento in Italia di un provvedimento di adozione straniero, costringendo la Cassazione a dirimere il conflitto.

Il caso

Una coppia di adottanti, in possesso sia della cittadinanza macedone che di quella italiana, proponeva ricorso alla Corte d'Appello di Trento ai sensi della legge n.218/95, chiedendo il riconoscimento del provvedimento con cui la Commissione per l'istituto dell'adozione della Repubblica di Macedonia aveva disposto in loro favore l'adozione di una minore.

La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina dettata dalla legge 4.5.1983 n.184 e dalla legge 31.12.1998 n.476, che attribuiscono al Tribunale per i minorenni le competenze relative alle procedure di adozione, affermando che tale competenza si estende anche al riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione.

La domanda veniva quindi riproposta dinanzi al Tribunale per i minorenni, che tuttavia sollevava conflitto negativo di competenza, sostenendo che la fattispecie era riconducibile all'art.4, comma 1 della legge 218/1995, in quanto avente ad oggetto provvedimenti emessi da un'autorità della Repubblica di Macedonia a seguito di una procedura svoltasi interamente in quello stato nei confronti di cittadini macedoni.

Su questo punto, va ricordato che la legge 218/1995, art. 41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al comma 1, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge per il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria, facendo tuttavia salve, al secondo comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. Tali disposizioni sono quelle dettate dalla legge n. 184/1983, e in particolare gli artt. 29 e segg., che disciplinano l'adozione di minori stranieri, stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla L. n. 476 del 1998.

La sentenza di Cassazione

La Suprema Corte, dopo aver richiamato il contenuto dell'art.41 della L.218/95, osserva che la portata espansiva della disciplina speciale dettata dalla legge 184/1983 per l'adozione internazionale giustifica l'attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza per il riconoscimento dell'efficacia dei provvedimenti di adozione emessi all'estero nei confronti di minori stranieri, se gli adottanti sono residenti in Italia.

In tal senso - spiega la Corte - depone innanzitutto la lettera dell'art. 29-bis della legge 184/1983, che, nell'individuare i destinatari della disciplina speciale, fa riferimento non ai cittadini italiani, ma alle persone residenti in Italia che intendano adottare un minore straniero, in tal modo assoggettandole inequivocabilmente all'osservanza dei

principi introdotti dalle disposizioni successive, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale formulazione, nella sua ampiezza, costituisce puntuale attuazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, che, nel definire la sfera di applicazione della Convenzione, la estende ad ogni ipotesi in cui un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente, è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente, senza alcun riguardo, quindi, per la cittadinanza degli adottanti, ma con esclusivo riferimento all'espatrio del minore.

Su questi presupposti, prosegue la Corte, *"è proprio l'esigenza di assicurare un controllo rigoroso sulla compatibilità del provvedimento con il nostro ordinamento, onde evitare che il ricorso legittimo ai predetti istituti possa prestarsi a strumentalizzazioni o ad abusi, ad avvalorare la tesi secondo cui la dichiarazione dell'efficacia dell'adozione internazionale, anche in caso d'inosservanza della procedura di cui alla L. n. 184 del 1983, spetta al tribunale per i minorenni, in virtù non solo della portata tendenzialmente generale della sua competenza in materia di adozione di minori, ma anche degli strumenti d'indagine ed intervento di cui lo stesso dispone a tutela dell'interesse dell'adottando"*.

Nel caso specifico sottoposto alla Cassazione, il mancato svolgimento della procedura prevista dalla L. n. 184 del 1983, artt. 29 e segg., non consentiva di escludere la competenza del Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione del minore straniero: la diversità della residenza abituale di quest'ultimo rispetto a quella degli adottanti rendeva infatti irrilevante la circostanza che, in quanto titolari della doppia cittadinanza, essi avessero fatto ricorso alla diversa procedura prevista dalle norme in vigore dello Stato di provenienza del minore, trovando in ogni caso applicazione la normativa speciale in materia di adozione, fatta salva dalla legge 218/1995, art. 41. Questa norma, imponendo di valutare la conformità dell'adozione all'interesse del minore, giustificava il riconoscimento della competenza del giudice minorile, avente carattere tendenzialmente generale.

d.m.